

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 12 febbraio 2024

In Aosta, il giorno dodici (12) del mese di febbraio dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Marco CARREL**

**Luciano CAVERI**

**Giulio GROSJACQUES**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **115** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI ULTERIORI CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE PREVISTI DAGLI ARTICOLI 5, 6, 8, 9, 10, 10BIS, 10QUATER, 10QUINQUIES, 11, 12, 12BIS E 17, COMMA 1, LETTERA C), DELLA L.R. 17/2016, ESENTATI DALLA PROCEDURA DI NOTIFICA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 E 37 DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 DELLA COMMISSIONE, DEL 14 DICEMBRE 2022.

## LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), così come di recente modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1 (Disposizioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), e 1° agosto 2022, n. 19 (Norme in materia di consorzierie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14)) e, in particolare, l'articolo 31 (Rinvio), comma 1, lettera c), che prevede come sia la Giunta regionale, con propria deliberazione, a stabilire le eventuali altre condizioni previste, tra l'altro, dal regolamento (UE) 2022/2472, con riferimento alla concessione degli aiuti in esenzione di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 10bis, 10quater, 10quinqües, 11, 12, 12bis e 17, comma 1, lettera c), limitatamente agli aiuti concessi in favore dei beneficiari di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b);

visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022, e successive modificazioni e integrazioni;

visto, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 1 del suddetto regolamento secondo cui l'autorità concedente deve trasmettere alla Commissione europea, mediante il sistema di notifica elettronica SANI, le informazioni sintetiche, in formato standardizzato, relative ad ogni regime di aiuto, esentato dalla procedura di notifica, unitamente a un link che dia accesso alla base giuridica completa del medesimo;

considerato che sono state definite dall'ufficio aiuti di Stato del Dipartimento agricoltura, ai sensi e in attuazione del regolamento (UE) 2022/2472, le ulteriori condizioni di cui all'allegato alla presente deliberazione, che devono essere approvate per poter avere una base giuridica completa dei singoli regimi di aiuto, al fine di avviare la sopraccitata procedura di comunicazione in esenzione alla Commissione europea;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli

### DELIBERA

- 1) di approvare le ulteriori condizioni per la concessione degli aiuti previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 10bis, 10quater, 10quinqües, 11, 12, 12bis e 17, comma 1, lettera c), limitatamente agli aiuti concessi in favore dei beneficiari di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), della legge l.r. 17/2016, esentati dalla procedura di notifica ai sensi degli articoli 3, 14, 15, 17, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28 e 37 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, così come stabilito dall'articolo 11, comma 1 della l.r. 19/2007;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Ulteriori condizioni da rispettare per la concessione degli aiuti previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 10bis, 10quater, 10quinqies, 11, 12, 12bis e 17, comma 1, lettera c), limitatamente agli aiuti concessi in favore dei beneficiari di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.), esentati dalla procedura di notifica ai sensi degli articoli 3, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 37 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022.**

### **Aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria (art. 5 della l.r. 17/2016)**

Gli investimenti connessi alla produzione, a livello dell'azienda, di biocarburanti o di energia da fonti rinnovabili non devono comportare una produzione che superi il consumo medio annuo di combustibile o energia dell'azienda e, nello specifico, rispettano le seguenti condizioni:

- Qualora sia realizzato un investimento per la produzione di biocarburanti, la capacità produttiva delle apparecchiature di produzione non supera il consumo medio annuo di carburante dell'azienda agricola e il biocarburante prodotto non è venduto sul mercato.
- Qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione soddisfano unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale. Se l'investimento è realizzato da più di un beneficiario allo scopo di soddisfare i propri fabbisogni di biocarburanti o di energia, il consumo medio annuo è cumulato all'importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari.
- Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia rispettano le norme minime per l'efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale.
- Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa non sono ammissibili agli aiuti, a meno che non vi sia un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.
- Gli Stati membri stabiliscono soglie per le percentuali massime di cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose utilizzati per la produzione di bioenergia, compresi i biocarburanti, per i diversi tipi di impianti conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001. Gli aiuti ai progetti di investimento nel campo della bioenergia sono limitati alla bioenergia che soddisfa i criteri di sostenibilità applicabili stabiliti dalla normativa dell'Unione.

In materia di irrigazione sono ammissibili i costi per gli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:

- i) un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'investimento può incidere sull'ambiente. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 di detta direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere state precedentemente specificate nel relativo programma di misure;

- ii) contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono già presenti o devono essere installati nel quadro dell'investimento;
- iii) se l'investimento è destinato a migliorare un impianto di irrigazione esistente o un elemento delle infrastrutture di irrigazione deve essere valutato ex ante per verificare se offre un risparmio idrico che rifletta i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistenti;
- iv) se l'investimento riguarda i corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua o se dalla valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici svolta secondo tecniche aggiornate risulta che i corpi idrici interessati che sono in buono stato potrebbero perdere il loro stato per motivi legati all'impatto dei cambiamenti climatici, deve essere realizzata una riduzione effettiva del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento e alla manutenzione di un buono stato di tali corpi idrici, secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE; Le condizioni di cui alla precedente frase non si applicano agli investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica, agli investimenti nella creazione di un bacino o agli investimenti nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;
- v) lo Stato membro stabilisce percentuali di risparmio idrico potenziale e di effettiva riduzione del consumo di acqua quali condizioni di ammissibilità al fine di garantire un'effettiva riduzione della quantità di acqua che scorre attraverso le attrezzature rispetto ai livelli del periodo 2014-2020 e quindi di evitare una regressione del livello di ambizione ambientale:
  - il risparmio idrico potenziale è pari ad almeno il 5 % nel caso in cui i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistenti assicurino già un grado elevato di efficienza (prima dell'investimento) e ad almeno il 25 % nel caso in cui l'attuale grado di efficienza sia basso e/o per investimenti effettuati in zone in cui il risparmio idrico è maggiormente necessario per assicurare che sia raggiunto un buono stato delle acque;
  - la percentuale della riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento complessivo, è pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento nell'impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione;
  - tale risparmio idrico deve riflettere le necessità indicate nei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

Il sostegno può essere concesso agli investimenti destinati all'utilizzo di acque affinate quale fonte idrica alternativa solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) n. 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.

In materia di irrigazione gli aiuti sono versati solo se è assicurato, per quanto riguarda il distretto del bacino idrografico in cui avviene l'investimento, un contributo dei diversi utilizzi dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto, ove opportuno, delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione.

Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

Gli aiuti non sono limitati a prodotti agricoli specifici e sono pertanto disponibili per tutti i settori della produzione agricola primaria o per l'intero settore della produzione vegetale o l'intero settore

della produzione animale. Taluni prodotti possono essere esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità del mercato interno o di mancanza di sbocchi di mercato.

### **Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (art. 6 della l.r. 17/2016)**

Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

### **Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli (art. 8 della l.r. 17/2016)**

L'effetto di incentivazione è presunto se:

- a) è previsto il diritto di beneficiare degli aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dell'amministrazione concedente;
- b) il regime di aiuti è stato adottato ed è in vigore prima che il beneficiario sostenga i relativi costi ammissibili.

### **Aiuti al settore zootecnico (art. 9, commi 1, 2 e 3 della l.r. 17/2016)**

**Gli aiuti per la rimozione dei capi morti e per la distruzione dei medesimi di cui al comma 1, lettera d)** sono subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti e possono essere versati agli operatori o agli organismi economici che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) agiscono a valle delle aziende attive nel settore zootecnico;
- b) prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.

**Gli aiuti per l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche di cui al comma 1, lettera e)** finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) spese di iscrizione;
- b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali;
- c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
- d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- e) premi simbolici, anche in contanti, fino a un valore di 3.000 EUR per premio e per vincitore.

Gli aiuti destinati ai premi simbolici sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna.

Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione, in tal caso la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

**Gli aiuti per i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie e altre malattie, nonché per i dei danni causati dalle medesime di cui al comma 1, lettera f)** sono erogati unicamente:

a) in relazione alle epizootie per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali

b) nell'ambito di:

- i) un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizootia in questione; o
- ii) misure di emergenza imposte dall'autorità pubblica competente;
- i) misure atte a prevenire, controllare ed eradicare le epizootie in conformità del regolamento (UE) 2016/429.

Il programma e le misure di cui alla lettera b), contengono una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.

Gli aiuti sono concessi per le malattie animali contenute nell'elenco delle malattie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, nell'elenco delle zoonosi di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/690 o nell'elenco di malattie animali, infezioni e infestazioni del Codice terrestre compilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale.

Gli aiuti possono essere concessi anche per malattie emergenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.

Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

Gli aiuti per l'indennizzo delle perdite sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizootia. Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.

Nel caso delle misure di prevenzione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) controlli sanitari;
- b) analisi, compresa la diagnostica in vitro;
- c) test e altre indagini, compresi i test TSE e BSE;
- d) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e biocidi;
- e) abbattimento o soppressione preventivi degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature;
- f) istituzione o miglioramento delle misure di biosicurezza.

Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) test e altre indagini in caso di epizootie, compresi i test TSE e BSE;
- b) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, e sostanze per il trattamento degli animali e biocidi;
- c) abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati;
- d) pulizia, disinfezione, disinfestazione di aziende e attrezzature in funzione dell'epidemiologia e delle caratteristiche dell'agente patogeno o del vettore.

Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:

a) al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale distrutti (c.d. danni diretti):

i) a seguito dell'epizootia;

ii) nell'ambito di un programma pubblico, di una misura di emergenza imposta dall'autorità pubblica competente o di una misura atta a prevenire, controllare ed eradicare l'epizootia in conformità del regolamento (UE) 2016/429;

Il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali e dei prodotti immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di epizootie.

b) alle perdite di reddito (danni indiretti) dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento imposti nell'ambito di un programma, di una misura di emergenza imposta dall'autorità pubblica competente o di una misura atta a prevenire, controllare ed eradicare l'epizootia in conformità del regolamento (UE) 2016/429;

c) ai costi per la sostituzione delle attrezzature distrutte per ordine delle autorità competenti dello Stato membro.

Dall'importo calcolato vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati alle epizootie che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario, nonché eventuali ricavi della vendita di prodotti relativi agli animali macellati o abbattuti a fini di prevenzione o eradicazione per ordine delle autorità competenti.

Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da epizootie sono limitati ai costi e ai danni causati dalle epizootie di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto i focolai.

Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizootia è stata causata deliberatamente dal beneficiario o è la conseguenza della sua negligenza.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative o fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili di cui sopra (misure di prevenzione, misure di controllo ed eradicazione e aiuti destinati a ovviare ai danni), sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Gli aiuti, concedibili unicamente in natura senza comportare pagamenti diretti ai beneficiari, sono versati agli operatori, enti e organismi associativi prestatori delle misure di prevenzione, controllo e eradicazione.

### **Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore della produzione agricola primaria (art. 10 della l.r. 17/2016)**

Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi e non devono essere limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo, né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita in Valle d'Aosta.

**Aiuti per danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali (art. 10bis della l.r. 17/2016)**

Gli aiuti sono versati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

Saranno ammesse all'aiuto le PMI che avranno una distruzione dimostrata (anche attraverso indici o dati provenienti da banche dati pubbliche) superiore al 30% della produzione media calcolata sulla base del precedente triennio o quadriennio o della produzione media calcolata sui cinque anni o otto precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.

La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

dal

b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

Laddove una PMI fosse stata costituita meno di tre anni prima della data in cui si è manifestato l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, il riferimento ai periodi di tre anni è inteso come riferito alla quantità prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, vale a dire rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel settore nazionale o regionale colpito dall'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.

La perdita di reddito può essere calcolata a livello annuo di produzione dell'azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame.

L'importo della perdita di reddito può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Da tale importo della perdita di reddito sono detratti i costi non sostenuti a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell'anno in questione.

I danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Se la perdita di reddito è calcolata sulla base del livello delle colture o del bestiame, occorre tenere conto solo dei danni materiali relativi a dette colture o bestiame.

### **Aiuti destinati a compensare i danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo (Art. 10 quater della l.r. 17/2016)**

Gli aiuti sono versati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata la calamità naturale o in ciascun anno interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

dal

b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti la calamità naturale o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato.

Laddove una PMI fosse stata costituita meno di tre anni prima della data in cui si è manifestata la calamità naturale, il riferimento ai periodi di tre anni è inteso come riferito alla quantità prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, vale a dire rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel settore nazionale o regionale colpito dalla calamità naturale.

La perdita di reddito può essere calcolata a livello annuo di produzione dell'azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame.

L'importo della perdita di reddito può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario direttamente a causa della calamità naturale.

Da tale importo della perdita di reddito sono detratti i costi non sostenuti a causa della calamità naturale.

Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell'anno in questione.

I danni materiali ad attivi quali fabbricati aziendali, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione causati dalle calamità naturali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano immediatamente prima della calamità.

Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità.

### **Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai relativi danni (Art. 10 quinquies della l.r. 17/2016)**

Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:

a) sono versati unicamente in relazione agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o dell'Unione;

b) sono versati in uno dei seguenti ambiti:

- i) un programma pubblico, a livello dell'Unione, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'organismo nocivo ai vegetali in questione;
- ii) misure di emergenza imposte dall'autorità pubblica competente;
- iii) misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità dell'articolo 18, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 30, paragrafo 1, e dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Il programma e le misure di cui alla lettera b), contengono una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.

Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione dell'Unione impone che i relativi costi siano a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

**Nel caso di misure preventive** relative a organismi nocivi ai vegetali o a specie esotiche invasive, nel senso di specie esotiche invasive di rilevanza unionale quali definite all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive e specie esotiche invasive di rilevanza nazionale quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, dello stesso regolamento, gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili:

- a) analisi, compresa la diagnostica in vitro;
- b) acquisto, stoccaggio, distribuzione e somministrazione di prodotti fitosanitari;
- c) distruzione delle piante nonché pulizia, disinfezione o disinfestazione dell'azienda e delle attrezzature.

**Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione**, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di prodotti fitosanitari;
- b) distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di misure imposte dalle autorità pubbliche competenti;
- c) pulizia, disinfezione, disinfestazione di aziende e attrezzature in funzione delle caratteristiche dell'agente patogeno o del vettore;

**Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni** causati da organismi nocivi ai vegetali, la compensazione è calcolata esclusivamente in base:

- a) al valore di mercato dei vegetali distrutti:
  - i) a seguito dell'organismo nocivo ai vegetali;
  - ii) nell'ambito di un programma pubblico o di una misura sopraccitati;
- b) delle perdite di reddito dovute alle difficoltà di reimpianto e alla rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura sopraccitati;
- c) dei costi per la sostituzione delle attrezzature distrutte per ordine delle autorità competenti dello Stato membro.

Il valore di mercato è stabilito in base al valore dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, degli organismi nocivi ai vegetali.

Dalla compensazione calcolata vengono detratti:

- a) tutti i costi non direttamente collegati agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario;
- b) eventuali ricavi della vendita di prodotti relativi alle piante distrutte a fini di prevenzione o eradicazione per ordine delle autorità competenti.

### **Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola (art. 12bis della l.r. 17/2016)**

Le condizioni specifiche sono tutte riportate nell'articolo 12 bis della l.r. 17/2016.

### **Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore agricolo (art. 11 della l.r. 17/2016)**

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Le azioni sono coerenti con la descrizione dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS) contenuta nel piano strategico della PAC.

Nel caso di investimenti collegati a progetti dimostrativi sono ammissibili a finanziamento i seguenti costi:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- c) costi generali collegati alle spese di cui ai punti a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti a) e b);
- d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

I suddetti costi sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo e sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

### **Aiuti per servizi di consulenza nel settore agricolo (art. 12 della l.r. 17/2016)**

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Le azioni sono coerenti con la descrizione dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS) contenuta nel piano strategico della PAC.

Il prestatore del servizio di consulenza deve essere imparziale ed esente da conflitti di interesse.

**Aiuti per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni e manifestazioni finalizzate a valorizzare e promuovere il settore agricolo e la cultura rurale e aiuti per pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli (art. 17 comma 1, lettera c) limitatamente ai beneficiari di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo)**

Gli aiuti a fondo perduto o in natura, in favore di imprese, reti di impresa e associazioni di produttori in qualsiasi forma giuridica costituite, operanti nel territorio regionale nel settore agricolo, per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni e manifestazioni finalizzate a valorizzare e promuovere il settore agricolo e la cultura rurale, finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) spese di iscrizione;
- b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali e dei prodotti che saranno oggetto dell'azione promozionale;
- c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
- d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- e) premi simbolici fino a un valore di 3 000 EUR, che possono essere concessi anche in contanti, per premio e per vincitore.

Gli aiuti a fondo perduto o in natura, in favore di imprese, reti di impresa e associazioni di produttori in qualsiasi forma giuridica costituite, operanti nel territorio regionale nel settore agricolo, per pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli possono avere ad oggetto unicamente pubblicazioni che non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari. Il divieto non si applica sui riferimenti all'origine di prodotti agricoli coperti da:

- 1) regimi di qualità istituiti ai sensi:
  - a) della parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
  - b) del regolamento (UE) n. 1151/2012;
  - c) del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - d) del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - e) del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In tali casi il riferimento all'origine deve corrispondere esattamente a quello protetto dall'Unione.

- 2) regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi alle seguenti condizioni:

- a) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deriva da obblighi tassativi che garantiscono uno dei seguenti aspetti:
  - caratteristiche specifiche del prodotto,
  - particolari metodi di produzione,
  - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
- b) i regimi di qualità sono accessibili a tutti i produttori;
- c) i regimi di qualità prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente.
- d) i regimi di qualità sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;

- 3) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari».

Nei casi di cui ai punti 2 e 3 il riferimento all'origine deve essere secondario nel messaggio.

Gli aiuti per le pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli finanziano i seguenti costi ammissibili:

- 1) le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
- 2) spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su:
  - a) regimi di qualità sopraccitati, aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e paesi terzi;
  - b) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.

Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2022/2472, le imprese, le reti di impresa e le associazioni di produttori, operanti nel territorio regionale nel settore agricolo e beneficiarie degli aiuti sopraccitati, devono avere i requisiti di PMI, come definiti dall'allegato I del medesimo regolamento.

Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione, in tal caso la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

Gli aiuti destinati ai premi simbolici sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna.

Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

### **Disposizioni comuni**

#### **IVA:**

Non è considerata un costo ammissibile l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

#### **Cumulo:**

Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e con aiuti "de minimis" unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto massimi previsti nei rispettivi articoli di legge.

Gli aiuti possono essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 145, paragrafo 2, e 146 del regolamento (UE) n. 2021/2115 previsti dal PSP 2023-2027 in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto massimi previsti nei rispettivi articoli di legge.

Gli aiuti per gli investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare i danni materiali di cui agli articoli 9, comma 1, lettera f), 10bis, 10 quater e 10 quinquies.

#### **Divieti:**

Gli aiuti non possono essere erogati a favore di imprese beneficiarie che siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Gli aiuti non possono essere concessi a favore delle imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, fatte salve le pertinenti eccezioni previste dall'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2022/2472.

Gli aiuti non possono comportare, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

- a) la concessione degli aiuti non può essere subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
- b) gli aiuti non possono limitare la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

### **Contenuto della domanda d'aiuto:**

Nella domanda di aiuto devono essere precisati i seguenti elementi:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e di fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi;
- e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

### **Trasparenza e relazioni**

Una sintesi delle informazioni, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2022/2472, relative ai regimi di aiuto previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 10bis, 10quater, 10quinquies, 11, 12, 12bis e 17, comma 1, lettera c), limitatamente agli aiuti concessi in favore dei beneficiari di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è trasmessa alla Commissione europea, insieme a un link che dia accesso al testo integrale dei suddetti regimi (il testo della legge regionale 17/2016, così come modificato dalla legge regionale 1/2024 e la presente deliberazione), comprese le sue modifiche, mediante il sistema di notifica elettronica SANI, entro 20 giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2472.

Gli aiuti di cui ai presenti regimi in esenzione possono essere concessi solo dopo aver ricevuto da parte della Commissione europea il numero di identificazione individuato dal Codice SANI.

La legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, la presente deliberazione e le sopraccitate informazioni sintetiche, o un link alle stesse, sono pubblicate sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it), conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafi 1 e 3 e dall'allegato III del regolamento (UE) 2022/2472. Le informazioni sulle concessioni di aiuti individuali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del suddetto regolamento sono organizzate ed accessibili al pubblico, entro 6 mesi dalla concessione, senza restrizione nella consultazione della trasparenza del Registro SIAN e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

Una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del regolamento (UE) 2022/2472 sarà trasmessa alla Commissione europea in formato elettronico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafi 2 e 3 di quest'ultimo regolamento. Tale relazione conterrà anche le informazioni relative alle epizootie e agli organismi nocivi ai vegetali, nonché le informazioni meteorologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le calamità naturali e le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.